



## Ufficio Atti Normativi

# **REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA IN AZIENDE DI DIRITTO PRIVATO (SPIN-OFF)**

*(Emanato con D.R. n. 1120/2001-2002 del 22.08.2002, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 28 Settembre 2002, modificato con D.R. n. 686/2004-05 del 2 Aprile 2005, pubblicato nel B.U. n. 56; e modificato con D.R. n. 34 dell' 8 Novembre 2006, pubblicato nel B.U. n. 66)*

### **Art. 1**

1. L'Università degli Studi di Siena, di seguito indicata come Università, in conformità ai principi generali di cui all'art. 5 dello Statuto e all'art. 56, comma 1, del "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", favorisce la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati di seguito Spin-off, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi
2. L'Università può rendere disponibili agli Spin-off una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. La competenza su tali decisioni spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione tecnica di Ateneo per la costituzione di aziende Spin-off (di seguito indicata come Commissione Spin-off).
3. La Commissione Spin-off è presieduta da un delegato del Rettore ed è composta da un rappresentante del Liaison Office, da tre esperti nel campo oggetto della proposta di Spin-off da esaminare e nel trasferimento tecnologico, selezionati secondo le modalità previste nel successivo comma.
4. Gli esperti sono individuati e convocati dal delegato del Rettore sulla base delle specifiche competenze necessarie per la valutazione della proposta di Spin-off da esaminare.

### **Art. 2**

1. La costituzione di uno spin off può essere proposta dall'Università, ovvero da docenti e da dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'Università stessa.
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello Spin-off i seguenti soggetti:
  - a) dottorandi, specializzandi, titolari di assegni di studio e di ricerca e titolari di borse di studio di qualsiasi tipo destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca;
  - b) laureati, specializzati e dottori di ricerca da non più di 18 mesi e studenti impegnati in un'attività di ricerca, certificata dal proponente, coerente con l'oggetto sociale dello Spin-off;
  - c) enti pubblici, soggetti privati, italiani e stranieri, interessati alla realizzazione dell'iniziativa.

### **Art. 3**

1. L'eventuale partecipazione dell'Università al capitale dello Spin-off, che potrà consistere anche in soli conferimenti di beni in natura, come pure in diritti di proprietà intellettuale, non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il parere della Commissione Spin-off, e ricorrendo particolari motivi di convenienza.

2. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin-off. A tal fine l'Università, anche a salvaguardia dei propri scopi istituzionali, può richiedere agli altri soci dello Spin-off la sottoscrizione di adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge.

L'Università può anche richiedere che nel contratto sociale siano introdotte una o più delle seguenti clausole:

- a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell'Università;
- b) per i primi tre anni la partecipazione dell'Università nello Spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- c) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio;
- d) vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico;
- e) la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e, laddove costituito, del collegio sindacale, avvenga in modo tale che almeno un componente possa essere scelto dall'Università e, in presenza di organi societari formati da più di tre membri, all'Università sia riconosciuta la possibilità di nominarne almeno un terzo;
- f) per i primi tre anni i soci non possano deliberare aumenti di capitale, salvo quelli conseguenti a perdite, senza il preventivo consenso dell'Università.

#### **Art. 4**

1. Il personale docente e il personale tecnico amministrativo che propongano l'attivazione di uno Spin-off, devono partecipare al capitale sociale dello stesso e devono impegnarsi, con apposita clausola, a non cedere detta partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello Spin-off.

2. Il personale docente a tempo pieno e il personale tecnico e amministrativo possono prestare la propria opera per le attività previste dall'oggetto di impresa degli Spin-off sulla base della vigente normativa in materia di personale dipendente e sulla base di quanto previsto dal "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti al personale docente a tempo pieno" e dal "Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo".

3. E' fatto espresso divieto allo Spin-off, al personale docente e al personale tecnico e amministrativo che partecipano all'iniziativa aziendale, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e di ricerca per conto terzi di cui all'art. 2 del "Regolamento delle somme introitate dall'Università degli Studi di Siena per prestazioni in conto terzi e atti di liberalità" svolta dalle strutture di ricerca dell'Università in favore di enti pubblici o privati qualora si tratti di attività avviate da queste ultime precedentemente alla costituzione dello Spin-off. Il brevetto o qualsiasi altro risultato acquisito dallo Spin-off per effetto di un'attività concorrente vietata comporta responsabilità, anche disciplinare, a carico del personale universitario che l'ha posta in essere.

4. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita e non, previo parere favorevole del responsabile della struttura ospitante l'assegnista stesso.

5. Gli allievi dei corsi post laurea possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita e non, purché al di fuori dell'orario di lavoro e non vietata dalla normativa vigente.

6. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off che è tenuto a fornirle entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 5**

1. Su richiesta dei soci proponenti, l'Università, sentito il parere della Commissione Spin-off, fermo restando l'assenza di conflitti di interesse tra i propri scopi istituzionali e le attività oggetto d'impresa, può concedere lo status di "Azienda Spin-off dell'Università degli Studi di Siena" e potrà fornire il proprio supporto logistico alle attività imprenditoriali.

2. Le concessioni di cui al comma 1, sono subordinate alla valutazione della documentazione fornita dai soci dello spin-off e relativa a:

a) delibera della struttura di ricerca ospitante e/o, in mancanza di richiesta di spazi all'Ateneo, della struttura di afferenza dei proponenti che certifichi l'assenza di conflitti di interesse tra le proprie attività istituzionali e le attività oggetto d'impresa;

b) studio del nuovo prodotto o servizio che si intende realizzare e proporre al mercato;

c) studio del mercato;

d) studio del processo per la fabbricazione e produzione del prodotto o l'erogazione del servizio;

e) studio tecnico, economico e finanziario dei servizi accessori necessari per la fabbricazione e produzione del prodotto o l'erogazione del servizio;

f) studio economico dell'iniziativa con valutazione della redditività dell'investimento attraverso l'esplicitazione del "business plan" e la definizione della potenzialità produttiva del nuovo prodotto o servizio da realizzare sulla base delle prospettive di mercato.

3. Per la valutazione della documentazione di cui al comma 2, l'Università si avvarrà del supporto del Liaison Office di Ateneo.

#### **Art. 6**

1. L'Università concederà agli Spin-off l'uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università degli Studi di Siena" sulla base di apposito accordo fra le parti.

2. L'Università può recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa.

#### **Art. 7**

1. I rapporti tra l'Università e gli Spin-off accademici sono disciplinati da apposita convenzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere della Commissione Spin-off.

2. La Convenzione dovrà indicare un referente per l'azienda Spin-off e un referente per l'Università che sarà espresso dalla struttura ospitante o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, dalle strutture di afferenza dei proponenti. Il referente per l'Università non potrà in ogni caso svolgere attività per l'azienda Spin-off e possedere azioni o quote della società; egli è tenuto a monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione, redigendo una relazione annuale sullo stato delle attività dello Spin-off accademico, evidenziando eventuali problemi o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell'Università e le attività della società.

3. Nel caso in cui il referente rilevi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, ovvero conflitti di interesse, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore che provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione dell'Università per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 8**

1. La Convenzione dovrà prevedere altresì:

a) le modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature, stabilendone l'eventuale prezzo e/o gli oneri derivanti dall'utilizzo;

- b) l'indicazione delle spese di funzionamento (acqua, energia elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizie, etc.) che gli Spin-off dovranno rimborsare all'Università a fronte dell'utilizzo delle strutture;
  - c) i servizi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto agli Spin-off, specificandone l'onere economico;
  - d) l'eventuale obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli Spin-off per danni a persone e cose dell'Università;
  - e) le modalità d'uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università degli Studi di Siena" prevedendo altresì la garanzia a mantenere indenne l'Università da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
  - f) le modalità di partecipazione dell'Università al capitale sociale degli Spin-off;
  - g) l'obbligo da parte dello Spin-off di fornire all'Università tutte le notizie utili sull'attività della società per una corretta valutazione delle incompatibilità tra le attività sociali e gli scopi istituzionali dell'Università medesima.
2. La convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata, per sole due volte, salvo casi particolari basati sulla natura intrinseca dell'attività imprenditoriale per i quali siano richiesti tempi di verifica più lunghi.
3. Il rinnovo della convenzione avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentita la Commissione Spin-off, sulla base della valutazione dei seguenti documenti:
- a) relazione del Referente dell'Università per l'attuazione della Convenzione;
  - b) delibera della struttura ospitante e/o, in mancanza di richiesta di spazi all'Ateneo, della struttura di afferenza dei proponenti che certifichi l'assenza di conflitti di interesse tra le proprie attività istituzionali e le attività oggetto d'impresa;
  - c) ultimo bilancio di esercizio della società;
  - d) bilancio di esercizio intermedio della società;
  - e) relazione sulla gestione dell'impresa spin-off che evidenzi anche le strategie che saranno intraprese nell'anno successivo;
  - f) idonea documentazione da cui si rilevi la fondatezza e la provenienza dei ricavi dichiarati.

#### **Art. 9**

1. Il Rettore, sulla base della relazione di cui all'art 7, comma 2, riferirà ogni anno al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Siena sulle attività di ogni singolo Spin-off.

#### **Art. 10**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli Spin-off già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione Spinoff potrà proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni ad hoc.

#### **Art. 11**

1. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Università e lo Spin-off, verranno risolte da un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno designato dall'Università, uno designato dallo spin off e un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti. Il collegio deciderà nelle forme dell'arbitrato irrituale e secondo equità.

#### **Art. 12**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.